

Avvocatura

Proposta N.: **DC/PRO/2024/88**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER EURO 1.614,61 A
SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NUM.481/2024
DEPOSITATA IL 13/09/2024**

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

con deliberazione consiliare del 19/12/2023, DC/PRO/2023/81, Rep. DC/2023/81, PG n. 843435/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP). Sezione strategica e Sezione operativa, adeguato nel corso dell'esercizio ove necessario;

con deliberazione consiliare del 22/12/2023, DC/PRO/2023/77, Rep. DC/2023/87, PG n. 847808/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Bologna, variato nel corso dell'esercizio ove necessario

con deliberazione di Giunta comunale del 22/12/2023, DG/PRO/2023/295 P.G. n. 849010/2023 è stato approvato il peg 2024-26, adeguato alle variazioni di bilancio e variato ove necessario nel corso dell'esercizio;

Premesso, altresì, che

Il D.lgs 267/2000 all' 194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Il regolamento di contabilità vigente all'art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

con atto notificato il 20/12/2023, il Comune veniva citato avanti alla Corte d'Appello di Bologna sezione Lavoro. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Bologna sezione Lavoro num.438/2023 pubblicata il 14/06/2023 in punto a cit. come in ricorso:

*"-violazione dell'art.1 DLGS 368/2001 e dell'art.36 del DLGS 165/2001 per aver ritenuto legittimi i contratti privi di idonea causale in quanto stipulati per un periodo inferiore a 36 mesi
-violazione dell'art.115 per errore nella percezione delle risultanze documentali
-violazione dell'art.5 comma 4-bis DLGS 368/2001, dell'art.19 DLGS 81/2015 e art 36 DLGS 165/2001 in relazione alla clausola 5) dell'allegato alla direttiva comunitaria 70/1999 avendo ritenuto non compiuto l'abuso nonostante i contratti a termine si fossero protratti per oltre 36 mesi, in quanto i contratti illegittimi erano stati stipulati per un periodo inferiore a 36 mesi"*

la causa si è conclusa con la sentenza n.481/2024 depositata il 13/09/2024 con la quale la Corte d'Appello sezione Lavoro in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata accertando l'abuso dei contratti a termine stipulati condanna il Comune di Bologna al risarcimento a favore dell'appellante del "danno comunitario" determinato in una indennità onnicomprensiva commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed, inoltre, alla rifusione a favore dell'appellante e per essa del procuratore antistatario delle spese processuali liquidate in compensi per € 2000,00 per il primo grado oltre oneri di legge ed in euro 1900,00 oltre oneri per il grado di appello a titolo di spese di giudizio da liquidarsi con distrazione all'avvocato di controparte per un totale di euro 5.690,57 al lordo della ritenuta di acconto al 20%;

il dispositivo della predetta sentenza è stato notificato al Comune in data 12/09/2024 e aggiunto al protocollo con Pgn 611276/2024;

nei confronti del predetto avvocato di controparte quale antistatario è stato emesso avviso di accertamento num.20240041491441905628838 del 25/06/2024 per la mancata restituzione delle spese legali non dovute a seguito di dispositivo di sentenza num.202/2024 della Corte d'Appello di Bologna di riforma della sentenza di primo grado per un totale di euro 4075,96 di cui 4058,12 per restituzione di spese legali del primo grado, euro 15,84 per interessi legali ed euro 2,00 per spese di notifica;

è possibile operare una compensazione legale fra quanto dovuto dal Comune di Bologna soccombente a seguito di sentenza num.481/2024 e quanto a credito a seguito di dispositivo di sentenza num.202/2024, introitando quanto dovuto con il suddetto avviso di accertamento al Cap E36900-050 "Rimborsi di spese e recuperi diversi" del Peg 2024

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione;

è necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite determinazione dirigenziale;

Dato atto che, relativamente al pagamento della somma di cui alla sentenza suddetta, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Avvocatura

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio di euro 1.614,61 a seguito di compensazione legale;
- 2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U 14000-000 del Peg 2024, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

La Presidente del Consiglio
Maria Caterina Manca

La Vice Segretaria Generale Vicaria
Lara Bonfiglioli

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -